



Istituto Professionale di Stato
"Giuseppe Medici" – Legnago

Via Bixio, 49 – Legnago (VR) – Tel. e Fax 0442 20036 – Cod. Fisc. 91016370230

Codice univoco ufficio: UFTFPK

e-mail: info@istitutomedici.it – vrra02000q@istruzione.it PEC: vrra02000q@pec.istruzione.it

sito web: www.istitutomedici.edu.it

Organismo
di Formazione
accreditato
dalla Regione
del Veneto

PUB
570

Prot. n. 0008217/4-1-S

Legnago, 14.09.2019

Contratto n. 1/19

CIG. ZD629C2B6E

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE OCCASIONALE

Il presente contratto è concordato e stipulato tra le seguenti parti:

- A. L'Istituzione scolastica: Istituto Professionale di Stato "G. Medici" di Legnago, Via Nino Bixio, 49 in persona del suo Dirigente Scolastico pro-tempore prof. Stefano Minozzi C.F. 91016370230
- B. l'esperto **SELOGNA DAVIDE** nato c. (?) il , e residente a) in Via
- C.F.

PREMESSO CHE

- L'Istituzione scolastica scrivente visto la riforma degli Istituti Professionali D.P.R. 87 del 15/03/2010 e L. 107/2015 com. da 33 a 43 ha predisposto per le classi 3 e 4, lo svolgimento di progetti di Alternanza Scuola Lavoro;
- L'Istituzione scolastica scrivente ha verificato di non poter rinvenire disponibilità presso il personale scolastico;
- Visti i titoli di studio e il curriculum dell' Esperto **SELOGNA DAVIDE** nel presente anno scolastico 2019/20 una collaborazione professionale per l'attività di insegnamento nell'ambito del Progetto ASL nel seguenti corso:

Tipo corso	Titolo	Classi	ore
ASL	CORSO DI PASTICCERIA	3AA-3BA-4AA-4BA	48

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – TERMINOLOGIA

Ai fini di una uniforme interpretazione del presente contratto, si precisa quanto segue:
per "Amministrazione scolastica" si intende l'Istituto Professionale di Stato "G. Medici"
per "esperto", si intende l' Insegnante **qualificato SELOGNA DAVIDE**;

Art. 2 – OGGETTO

Oggetto del presente contratto è il conferimento da parte dell'Amministrazione scolastica dell'incarico di insegnamento nel/nei corso/i di ASL sopra citati presso la sede dell'amministrazione ubicata nel territorio del Comune di Legnago, in Via Nino Bixio 49. All'Amministrazione scolastica è riservato il compito di definire la programmazione dei percorsi formativi per ciascun corso ed i criteri di valutazione degli apprendimenti conseguiti.

Art. 3 – DURATA DEL CONTRATTO E FACOLTA' DI RECESSO

Il presente contratto ha durata nell'anno scolastico 2019/20. Ai sensi dell'art. 2237 c.c., l'Amministrazione scolastica ha facoltà di recedere dal presente contratto per qualsiasi motivo.

Art. 4 – OBBLIGHI DELL'ESPERTO

L'esperto si impegna a prestare la propria attività di insegnamento come individuata nell'articolo precedente per un impegno orario complessivo di **48 ore** secondo il calendario concordato con l'istituzione scolastica sulla base delle attività didattiche complessive (allegato e distribuito su 4 incontri, che si terranno nei mesi da Settembre-Ottobre 2019).

L'esperto ha presentato un dettagliato curriculum che attesta l'idoneità allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico. Egli eseguirà con diligenza gli adempimenti formali richiesti, compilando correttamente e con chiarezza moduli, registri e rendiconti e convalidando con firme autografe ben leggibili.

In aggiunta a tale impegno, l'esperto si obbliga ulteriormente a partecipare agli incontri che l'amministrazione scolastica organizzerà, secondo tempi concordati, per il coordinamento delle caratteristiche dell'attività con il complesso delle altre attività didattiche dell'istituzione scolastica e con gli altri insegnanti, per verifiche intermedie e finali sullo svolgimento dell'attività stessa e per l'eventuale nuova progettazione dell'attività.

La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall'esperto, che non potrà avvalersi di sostituti. La prestazione professionale di cui al presente contratto viene svolta senza alcun vincolo di subordinazione ed in piena autonomia da parte del professionista e, come tale, è regolata dagli artt. 2222 e seguenti c.c.

Art. 5 – RESPONSABILITA'

Nello svolgimento della prestazione d'insegnamento, l'esperto si obbliga alla vigilanza sugli alunni per i quali l'attività è prestata, assumendo la relativa responsabilità per i danni che avessero a verificarsi nel tempo di affidamento.

Egli si impegna altresì alla custodia degli arredi, degli oggetti e di qualsiasi altro materiale utilizzato o comunque presente nel tempo di svolgimento della prestazione.

Art. 6 – OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA

Per le prestazioni oggetto del presente contratto l'Amministrazione scolastica corrisponderà all'esperto il compenso orario di € 52,00 (cinquantadue/00) LORDE per un compenso totale di € 2.496,00 (compreso IVA e contributo professionale – se ed in quanto dovuti – ed a ritenuta fiscale d'acconto di legge ed IRAP a carico dell'istituto).

L'importo verrà corrisposto in un'unica soluzione non prima dei 30 giorni dalla data di conclusione del corso o dalla data di erogazione all'Istituto Professionale di Stato "G. Medici" del finanziamento previsto per l'attività in oggetto. L'Istituto si riserva di rivedere l'entità dell'importo concordato in funzione di eventuali variazioni intervenute nella tipologia e/o quantità delle prestazioni effettuate, che dovranno comunque essere documentate sul "Registro Presenza Allievi", e sulla base degli effettivi finanziamenti assegnati.

L'Amministrazione scolastica provvederà ai versamenti previdenziali previsti dalla legge.

Art. 7 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione scolastica ha diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato a mezzo raccomandata, in caso di inadempimento alle prestazioni di cui ai precedenti artt. 3 e 4.

In caso di risoluzione del contratto, l'amministrazione scolastica ha diritto a risarcimento del danno conseguente.

Art. 8 – SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

In caso d'urgenza, è consentita al Dirigente Scolastico la sospensione dell'attività.


Art. 9 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA-PRIVACY

Ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996 n. 675, del D. Leg. 196/2003 e del Reg. UE 2016/679 l'Istituto fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell'esecuzione del presente contratto nonché a fini fiscali secondo le leggi vigenti.

Il presente contratto viene letto, approvato in ogni sua parte e sottoscritto da

Per l'Istituto Professionale di Stato "G. Medici"

Prof. Stefano Minozzi



Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le clausole di cui agli artt. 3, 4, 6, 7 e 8 si intendono specificatamente approvate.

L'esperto: Selogna Davide

